

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2238-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ZENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO, MORANDI, ANGELILLI, GIORGI e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1967

Comunicata alla Presidenza il 13 settembre 1967

Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario

ONOREVOLI SENATORI. — Per un insieme di motivi che non è necessario qui analizzare, ma soprattutto per la varietà molteplice in cui si articolano i servizi delle nostre Forze armate, l'organica militare è sempre stata una delle più complesse; anzi, come permane tuttora, la più complessa.

Lo stesso vostro relatore, *ab initio* non conosceva, come molti certo non conoscono, l'esistenza di un « Ruolo degli Ufficiali mutilati e invalidi riassunti ».

Appare utile anzitutto avvertire che tale ruolo non va confuso col Ruolo d'onore; infatti, mentre gli ufficiali del Ruolo d'onore si trovano nella posizione di congedo, quelli del Ruolo mutilati e invalidi riassunti si trovano nella posizione di effettivo servizio, ancorchè sedentario. Taluni, anzi, ricoprono mansioni di grande impegno ed alta responsabilità quali Comandanti di distretto, addetti al Centro alti studi militari, eccetera.

Né saranno del tutto inutili alcune note introduttive.

Il Ruolo di che trattasi veniva istituito con la legge 9 maggio 1940, n. 370 la quale prevedeva, per gli ufficiali mutilati e invalidi riassunti, la possibilità di conseguire un massimo di 4 promozioni: 3 per anzianità (art. 64) e una per esami (art. 65), con uno sviluppo di carriera fino al grado di Generale di brigata per un organico di 10 posti nel grado più elevato (art. 67).

Con questo sistema di avanzamento, quasi tutti gli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti potevano raggiungere il grado di colonnello e i più meritevoli, vale a dire coloro che si distinguevano per particolari requisiti di carattere, morali, intellettuali e professionali, potevano conseguire anche la promozione a generale di brigata.

Va poi soggiunto che, all'atto della sua istituzione, questo ruolo comprendeva circa 100 ufficiali e che oggi essi sono ridotti ad 8 (4 colonnelli e 4 tenenti colonnelli).

Infatti, con il decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 45 si provvedeva alla soppressione di questo ruolo, facoltizzando gli ufficiali in esso inquadrati a restare in servizio fino ad esaurimento; ma, con lo stesso provvedimento, si sanciva l'abrogazione dell'articolo

67 della già citata legge 9 maggio 1940, n. 370, istitutiva del ruolo; con che si limitava la loro carriera al grado di colonnello.

La legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137 (art. 152) poi, fissando permanenze minime inspiegabilmente lunghe nei gradi da capitano a tenente colonnello (complessivamente 26 anni), infliggeva una ulteriore mortificazione alla già mutilata carriera di questi ufficiali.

È vero che con due successivi provvedimenti tali permanenze minime furono accorciate a complessivi 22 anni; ma è altresì vero che a questi ufficiali non è stata più restituita la possibilità di conseguire il grado di generale di brigata, sia pure in un numero limitato di posti (2-3); talchè quel poco che essi hanno riavuto non compensa ciò che è stato loro tolto.

Onorevoli Senatori, il vostro relatore non può che condividere i due motivi di fondo sui quali si erige la doglianza di questi ufficiali:

1) una questione di diritto. La legge 9 maggio 1940, n. 370, istitutiva del « Ruolo degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti », offriva a questi ufficiali le prospettive di carriera già accennate; ivi compresa la possibilità di raggiungere il grado di generale di brigata. Su queste prospettive, ogni ufficiale fondò le proprie considerazioni: anche (perchè no?) di convenienza. La legge che istituisce un nuovo ruolo si pone in stretta analogia con i caratteri del pubblico concorso: chiede di parteciparvi chi ne ha interesse, sulle basi delle condizioni di stato giuridico e di trattamento economico evidenziate nel bando.

È vero che la istituzione del ruolo risale al maggio del 1940 e che il decreto legge soppressivo e limitativo risale al gennaio 1948, quando la sfortunata conclusione della guerra impose sacrifici e limitazioni a tutti, nel quadro di un generale ridimensionamento delle nostre Forze armate.

In questo spirito di doveroso generale sacrificio, anche gli ufficiali del ruolo mutilati e invalidi accettarono la loro parte.

Ma da quel tempo ad oggi, cadute le limitazioni imposte dall'armistizio e via via eliminate o mitigate le più severe restrizioni

di carriera sancite con la legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, sia pure in diversa misura per gli ufficiali; di tutti gli altri ruoli, il sacrificio cui tuttora soggiacciono questi ufficiali non ha più ragione d'essere e rischia di assumere il significato di una inspiegabile discriminazione;

2) una questione morale. A parte gli ufficiali del RSU, che hanno accettato consapevolmente una carriera limitata, la possibilità di raggiungere il grado di generale di brigata o grado equipollente è teoricamente e anche praticamente offerta a tutti: agli ufficiali di amministrazione, agli ufficiali veterinari e persino agli ufficiali del soppresso ruolo a carriera limitata al grado di capitano provenienti dai sottufficiali e sprovvisti di titoli di studio.

Agli ufficiali del ruolo d'onore, mutilati ed invalidi non più in servizio, è data la possibilità di raggiungere il grado di Generale di Corpo d'armata.

Un raffronto, poi, fra le possibilità di carriera del personale civile del P.A. e le limitazioni imposte agli ufficiali interessati al presente provvedimento, pone in chiara evidenza la grave sperequazione di cui questi ufficiali a buon diritto si dolgono.

A tutti, comunque, civili e militari, è data la possibilità di raggiungere l'ex grado V. Va rilevato, poi, che per i funzionari civili, giustamente, la condizione di mutila-

to o invalido è elemento accelerante dei tempi di avanzamento, mentre per questi pochi ufficiali provenienti dal soppresso ruolo tale condizione si risolve in una limitazione delle possibilità di carriera.

Si tratta, si ripete, di n. 8 ufficiali, 4 colonnelli e 4 tenenti colonnelli, alcuni dei quali pur già mutilati hanno partecipato volontariamente alla 2^a guerra mondiale e qualcuno anche a quella di liberazione; alcuni di loro sono laureati e qualcuno in possesso di due lauree; solo 4 di essi, infine, verrebbero ad avere col presente provvedimento la possibilità di essere promossi generali di brigata ove, s'intende, venissero giudicati idonei: gli altri 4 non avendo, a prescindere da elementi di merito, il requisito dell'età.

Il presente disegno di legge non intende pertanto istituire un particolare trattamento di favore nei confronti di una esigua categoria di ufficiali, quale questa benemerita, ma soltanto restituire un diritto giuridicamente acquisito e che fu poi tolto. Né presenta, all'evidenza, problemi di ordine finanziario o d'impiego degni di qualche rilievo.

Per tutti questi motivi, onorevoli senatori, confido che il presente disegno di legge troverà il vostro unanime consenso, come ebbe a trovarlo dinnanzi alla 4^a Commissione difesa del Senato.

ZENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e, se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di brigata.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità riportate per causa di guerra, accertate all'atto della riassunzione in servizio.

I colonnelli riassunti, per poter conseguire la promozione a generale di brigata, devono possedere eminenti doti morali, intellettuali e culturali; devono essersi distin-

ti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.

I tenenti colonnelli, giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio; i colonnelli, dopo un anno dal primo giudizio.

Restano ferme, per gli ufficiali riassunti, le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

All'onere annuo di 800 mila lire derivante dall'applicazione della vigente legge si provvederà per l'anno finanziario 1968 e successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento corrispondente al capitolo 2302 (vestiario ed equipaggiamento) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».